

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1398

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, BERGAMO, DE
RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN e
CARRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2002

Effetti della dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2
delle legge 16 aprile 1976, n. 114, ai fini del riconoscimento
di prestazioni previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, prevede:

«In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, si deve provvedere, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della precedente assicurazione».

La fattispecie riguarda periodi di lavoro effettuati presso pubbliche amministrazioni da lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione a carico dello Stato e che si sono successivamente impiegati in rapporti di lavoro privato con obbligo assicurativo nell'assicurazione generale obbligatoria.

Molto spesso le assicurazioni interessate non hanno a suo tempo provveduto, come indica la succitata norma, a costituire presso l'INPS la posizione assicurativa per i corri-

spondenti periodi, ma hanno atteso che fossero i lavoratori ad attivarsi in tal senso.

Si verifica pertanto che per effetto delle procedure interne alle singole amministrazioni i tempi che intercorrono tra la richiesta del lavoratore e la concreta costituzione della posizione con relativo versamento dei contributi sono notevolmente lunghi e mettono in serie difficoltà il lavoratore.

Preso atto che generalmente le amministrazioni datrici di lavoro, in attesa che si completi l'*iter* per la costituzione della posizione, rilasciano una dichiarazione a norma dell'articolo 2-*undecies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, che attesta i periodi di lavoro prestati ma che produce effetti soltanto per l'automaticità delle prestazioni pensionistiche, è necessario proporre una modifica legislativa che permetta di utilizzare tale dichiarazione anche per l'accredito dei contributi nell'estratto conto certificativo e per la liquidazione delle prestazioni temporanee.

Si propone pertanto l'ampliamento dell'operatività dell'articolo 2-*undecies* della citata legge n. 114 del 1974 anche agli effetti del rilascio dell'estratto conto certificativo e per la liquidazione delle prestazioni temporanee.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2-*undecies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, produce effetti anche ai fini del rilascio dell'estratto conto certificativo ed ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali temporanee.

2. Nei casi in cui il datore di lavoro non coincida con l'ente gestore del fondo esclusivo, la documentazione di cui al comma 1 deve essere integrata da dichiarazione di responsabilità da parte dell'interessato dalla quale risulti che non può far valere altri periodi di iscrizione nel fondo o per attività lavorativa presso altri enti ovvero per eventi comunque valutabili per il raggiungimento del diritto alle prestazioni previdenziali.

